



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2025

GIUSY COSCO

La famiglia ed il matrimonio nella *Gaudium et Spes*

ABSTRACT - This paper reproduces, along with bibliographical notes, some insights and updates, the report given at the Conference of February 13, 2024, held at the Magna Graecia University of Catanzaro on: *Gaudium et Spes. The "Magna Carta" of Human Dignity.*

KEYWORDS - Marriage - Family - Church - Dignity - Constitution

GIUSY COSCO*

La famiglia ed il matrimonio nella *Gaudium et Spes***

SOMMARIO: 1. *Famiglia, matrimonio e dignità della persona* – 2. *L'attualità dei contenuti della costituzione pastorale e le riflessioni di Papa Francesco* – 3. *Stato e Chiesa alleati per la tutela della persona*

1. *Famiglia, matrimonio e dignità della persona*

Delle varie problematiche sociali considerate nel testo conciliare della *Gaudium et Spes*¹, tra le più attuali e controverse – “che toccano in modo specialissimo il genere umano”² – meritano particolare attenzione il matrimonio e la famiglia, di cui si tratta a lungo all’inizio della seconda parte della costituzione pastorale, nel capitolo I, parte II, nei paragrafi che vanno dal 47 al 52.

Il n. 47 tratta di *Matrimonio e famiglia nel mondo d’oggi*;

* Prof.ssa associata di Diritto privato presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ La costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo è considerata, tra i documenti prodotti dal Concilio Vaticano II, un *unicum* poiché la prima ad essere promulgata durante un Concilio. Rappresenta un cambiamento radicale dell’atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti del mondo moderno ed è sintomo dell’esigenza sentita anche dalla Chiesa di un dialogo con ogni ambito della realtà temporale. Il contesto storico in cui il documento viene alla luce è piuttosto complesso perché siamo negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, per le tensioni della guerra fredda e per i rapidi mutamenti sociali. Per l’urgenza di comprendere questi cambiamenti, il Concilio fu fortemente voluto da Giovanni XXIII e concluso da Paolo VI; la *Gaudium et Spes* nasce come risposta pastorale, con struttura e contenuti innovativi. La frase di apertura della costituzione (“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”) riassume l’essenza del documento ovvero che la Chiesa non è separata dall’umanità, non è distante dalla stessa, ma è attenta e partecipa alla vita delle persone in quanto comunità solidale. Dopo più di cinquant’anni la *Gaudium et Spes* mantiene la sua attualità e concordo con quanto sostenuto da S.E.R. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolitano di Catanzaro-Squillace, il quale, nella relazione introduttiva alla *Gaudium et Spes*, esposta durante il Convegno, evidenzia proprio l’attualità della carta conciliare nonostante i mutamenti politici, sociali e culturali intervenuti dal 7 dicembre 1965. Le sfide della globalizzazione, dello sviluppo tecnologico, delle crisi familiari, delle ingiustizie economiche e dei conflitti sono anche del nostro tempo.

² Così testualmente il *Proemio* alla parte II della GS, par. 46.

il n. 48 della *Santità del matrimonio e della famiglia*;
 il n. 49 dell' *Amore coniugale*;
 i nn. 50, 51 e 52 si concentrano rispettivamente sulla *Fecondità del matrimonio*, sull' *Accordo dell'amore coniugale col rispetto della vita* e su *L'impegno di tutti per il bene del matrimonio e della famiglia*.

Una trattazione approfondita dei paragrafi della *Gaudium et Spes* dedicati alla famiglia richiederebbe uno spazio più ampio di quello che gentilmente mi viene concesso ed una competenza forse diversa dalla mia; per questa ragione mi limiterò a qualche breve riflessione traendo spunto da alcuni dei passaggi contenuti nei paragrafi sopra indicati, in cui più immediato è il riferimento alla dignità umana³.

Premesso che anche matrimonio e famiglia vengono analizzati nella costituzione pastorale in chiave personalistica; dunque, avendo riguardo alla dignità della persona, mi preme evidenziare il primo inciso del par. 47, nel quale si afferma testualmente: "Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare".

Nello stesso par. vengono messe in luce le conquiste positive del mondo moderno che attengono alla famiglia ("le gioie e le speranze") e poi elencati i problemi che minacciano l'istituzione matrimoniale dall'esterno (la poligamia, la "piaga" del divorzio, l'amore libero ed altre deformazioni) e quelli vissuti all'interno del matrimonio, considerati "profanatori" dell'amore coniugale (egoismo, edonismo, pratiche illecite contro la fecondità ed altri ancora).

A tale proposito "il Concilio, mettendo in chiara luce alcuni punti capitali della dottrina della Chiesa, si propone di illuminare e incoraggiare i cristiani e tutti gli uomini che si sforzano di salvaguardare e promuovere la dignità naturale e l'altissimo valore sacro dello stato matrimoniale" (così l'ultimo passaggio del par. 47).

Il par. 48, accentuando il momento spirituale del vincolo coniugale (ma senza sminuire o trascurare la sua dimensione sociale), coglie l'essenza del matrimonio nell' "intima comunità di vita e d'amore coniugale", oggetto del patto tra gli sposi, evidenziando che l'unione tra un uomo ed

³ Tra i temi affrontati dal documento conciliare fondamentale è senza dubbio quello della dignità della persona umana. La prima parte della *Gaudium et Spes* affronta questioni di carattere antropologico e teleologico, quale appunto la dignità della persona umana, ed offre un quadro teorico generale; la seconda parte tocca temi specifici della vita contemporanea, quali il matrimonio e la famiglia, la cultura, la vita economico sociale, la vita politico-comunitaria e la pace nel mondo allo scopo di individuare una soluzione concreta ai problemi del tempo.

una donna non è un mero contratto, ma una relazione personale fondata su una comunione fisica, morale e di affetti. L'amore (e non la procreazione) viene considerato il reale elemento costitutivo del matrimonio che consente ai coniugi di donarsi reciprocamente. Ancora l'amore coniugale viene continuamente richiamato anche negli altri articoli della *Gaudium et Spes* dedicati all'istituto e sempre nella direzione di una sua visione fortemente personalistica; si parla di "atto eminentemente umano", capace di coinvolgere la persona in ogni aspetto della sua esistenza⁴. Il consenso matrimoniale è presentato come mutua donazione di due persone, che esige la piena fedeltà dei coniugi e ne reclama l'indissolubile unità, insistendo sul fatto che marito e moglie, aiutandosi e servendosi reciprocamente, sperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la raggiungono⁵.

Il matrimonio viene definito come "patto coniugale" (*foedus coniugii*) proprio per indicare quell'intima comunità di vita e di amore che rappresenta la sua essenza e quella della famiglia. Il termine *foedus* serve a meglio evidenziare il carattere consensuale tipico del patto (cioè lo scambio o l'incontro della volontà delle parti) e la perpetuità del vincolo, richiamando l'alleanza fra Cristo e la Chiesa ed elevando il matrimonio alla dignità di sacramento⁶. La *traditio-acceptatio* reciproca deve investire l'intera persona e non solo il corpo del coniuge (come disposto dal codice del 1917), deve essere un dono che ciascuno fa all'altro di tutto se stesso. Questo ad ulteriore riprova del superamento della concezione puramente contrattualistica del matrimonio, avente ad oggetto il mero scambio di diritti e di doveri, e dell'accentuata idea dello stesso come alleanza tra uomo e donna⁷.

⁴ L'"amore abbraccia il bene di tutta la persona e perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità i sentimenti dell'animo e le loro manifestazioni fisiche e di nobilitarli come elementi e segni speciali dell'amicizia coniugale". Così il par. 49.

⁵ Il cambiamento è importante se pensiamo che, sotto la vigenza del codice di Diritto canonico del 1917, la dottrina riteneva che l'essenza del matrimonio dovesse individuarsi nella reciproca "*deditio iuris in corpus perpetui et exclusivi*" di ciascun coniuge all'altro. Esprimendo il consenso nuziale i soggetti manifestavano la volontà di donarsi reciprocamente il diritto di compiere, l'uno sul corpo dell'altro, atti idonei alla procreazione della prole, in perpetuo, cioè fino a quando il vincolo rimanesse in vita, ed in modo esclusivo, vale a dire escludendo terzi dal compimento di tali atti.

⁶ Il codice di diritto canonico del 1983 parla di "*consortium totius vitae*", per sua natura ordinato al bene dei coniugi e della prole, fondato sul "*foedus*" tra uomo e donna e, per i battezzati, elevato da Cristo alla dignità di sacramento. Così E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 7.

⁷ Cfr. a tal proposito ancora *Ivi.*, pp. 16 ss.

Secondo il par. 49, l'amore coniugale "resta indissolubilmente fedele nella prospera e cattiva sorte, sul piano del corpo e dello spirito; di conseguenza esclude ogni adulterio e ogni divorzio. L'unità del matrimonio, confermata dal Signore, appare in maniera lampante anche dalla uguale dignità personale che bisogna riconoscere sia all'uomo che alla donna nel mutuo e pieno amore". La *Gaudium et Spes* evidenzia con convinzione l'"uguale dignità" dell'uomo e della donna; pur riconoscendone una diversità di compiti e di sensibilità (ma non una rigida separazione dei ruoli ed un rapporto di subordinazione dell'una all'altro) il documento afferma con convinzione che entrambi partecipano in modo paritario alla vita familiare. La relazione matrimoniale deve dunque essere improntata sulla logica della reciprocità, collaborazione e corresponsabilità. Assistiamo certamente ad una svolta radicale rispetto alla tradizionale percezione della famiglia; i padri conciliari riconoscono: le trasformazioni storiche che hanno altresì coinvolto la dignità della donna e la sua partecipazione nella società; come per la Chiesa si riveli necessario sostenere un tale cambiamento; che all'interno della stessa famiglia si assimilano i valori dell'uguaglianza e della solidarietà.

Il par. 50, trattando il tema della fecondità del matrimonio, sempre avendo come riferimento il tema della dignità della persona, chiarisce, tra l'altro, che lo stesso matrimonio non è istituito solo in vista della procreazione (anche se l'amore coniugale è essenzialmente ordinato alla prole) ed ha valore nonostante la mancanza dei figli, "perdura come consuetudine e comunione di tutta la vita e conserva il suo valore e la sua indissolubilità". Superando precedenti rigide posizioni, viene altresì affrontato il tema della paternità e della maternità responsabile⁸.

Nel par. 52 la famiglia viene definita "scuola di umanità più completa e più ricca" e "fondamento della società" dato che è nella stessa famiglia che "le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa ed a comporre convenientemente i diritti della persona con le altre esigenze della vita sociale".

⁸ L'adempimento del dovere "di trasmettere la vita umana e di educarla" deve essere adempiuto "con umana e cristiana responsabilità", "con riflessione e impegno comune si formeranno un retto giudizio, tenendo conto sia del proprio bene personale che di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli che si prevede nasceranno, valutando le condizioni di vita del proprio tempo e del proprio stato di vita, tanto nel loro aspetto materiale, che spirituale; e, infine, salvaguardando la scala dei valori del bene della comunità familiare, della società temporale e della stessa Chiesa". Così nel par. 50.

2. *L'attualità dei contenuti della costituzione pastorale e le riflessioni di Papa Francesco*

A parte i chiari, importanti e sempre attuali riferimenti alla valorizzazione della dignità della persona all'interno del matrimonio e della famiglia, una prima e superficiale lettura di questa parte della *Gaudium et Spes* potrebbe indurre a dubitare dell'attualità dei suoi contenuti in considerazione del diverso contesto etico, scientifico, sociale, culturale e giuridico rispetto a quello del periodo storico in cui si contestualizza il Concilio Vaticano II.

La *Gaudium et Spes* parla di un mondo e ad un mondo diverso dal nostro; potrebbe sembrare anacronistico volerne applicare i principi oggi. Certamente la realtà è cambiata, ma una valutazione più attenta ci induce ad asserire che la svolta considerevole anche della dottrina cattolica contemporanea (mi riferisco alla lettura che ne ha dato Papa Francesco⁹) su matrimonio e famiglia ha certamente il suo fondamento nell'insegnamento del Concilio Vaticano II, che aveva già fatto tesoro di precedenti istanze di rinnovamento.

I metodi ed i principi fondamentali della costituzione ci appaiono ancora validi se riferiti alla situazione attuale e se applicati in modo profetico, costruttivo e critico. Papa Francesco, in *Amoris Laetitia*, ha proposto la costruzione di un ponte con il mondo reale, con le famiglie, le loro situazioni concrete, i loro problemi, le difficoltà, le aspirazioni e le speranze. L'invito del compianto Santo Padre sembra essere stato quello a non chiudere lo sguardo sulle mere condotte ma ad allargarlo sull'uomo.

La costituzione pastorale, invero, riconosce la famiglia quale cellula primordiale e fondamentale della società civile; lo stesso fa lo Stato. Nel corpo sociale della Chiesa, come in quello dello Stato, al matrimonio ed alla famiglia viene riconosciuto un ruolo fondamentale per la costruzione dell'uomo e della donna quali componenti di una comunità¹⁰.

⁹ Nella esortazione postsinodale di PAPA FRANCESCO, *Amoris Laetitia* (Esortazione apostolica postsinodale, Paoline, Milano, 2016, *passim*) l'essenza del matrimonio viene "radicata nella natura stessa della persona umana e del suo carattere sociale", accentuando così la dimensione pubblica insita nell'essenza umana, nel senso che il matrimonio è un impegno pubblico per l'uomo e non un mero atto privato. Tale carattere spiega perché si possa parlare della famiglia quale "chiesa domestica", quale ente dotato di funzioni pubbliche proprie, fondate sul sacramento matrimoniale.

¹⁰ Per un'analisi puntuale dei mutamenti all'interno dei rapporti familiari negli ultimi due secoli cfr. V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia ad oggi. Parte prima: dalla "famiglia - istituzione" alla famiglia-comunità". Centralità del rapporto e primato della*

Per questa ragione Chiesa e Stato, ognuno secondo il proprio ruolo, non possono rinunciare ad un confronto nella prospettiva del bene comune, della dignità della persona, *in primis*, tentando di affermare valori condivisibili in un sistema pluralistico complesso, quale quello che caratterizza la società contemporanea. Pensiamo agli episodi di “degenerazione dei rapporti”, che scaturiscono in gravissime violenze nei confronti di componenti la famiglia e di cui veniamo informati quasi quotidianamente: in questo ambito la collaborazione tra Stato e Chiesa potrebbe essere assai proficua.

Da questo punto di vista certamente attuale appare il metodo del dialogo con il mondo e dell'autocritica inaugurato dal Concilio Vaticano II e ripreso da Papa Bergoglio¹¹.

La costituzione pastorale non rivolge agli uomini ammonimenti cattedratici, ma si dimostra attenta alle loro necessità, condividendone le gioie e le sofferenze.

E dunque il coinvolgimento della Chiesa nel dibattito sulle politiche familiari non può mancare¹² anche avendo riguardo a quello che oggi viene definito da illustri giuristi l’“arcipelago familiare”¹³.

Qualsiasi organizzazione statale, indipendentemente dalla sua ispirazione ideologica, ha sempre visto nella famiglia il fondamento naturale della società e la reciproca interazione fra società e famiglia è considerata alla base del benessere di entrambe; ed è anche e soprattutto per questa ragione che la tutela del matrimonio e della famiglia deve interessare e coinvolgere tutte le componenti sociali, per il perseguimento del bene comune qual è senza dubbio la promozione del singolo cittadino, della sua dignità e della società nel suo complesso.

persona, in *Riv. dir. civ.*, 2013, pp. 1043 ss. Cfr. altresì la più recente disamina di G. ALPA, *La famiglia nell'età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, pp. 363 ss.

¹¹ Per un'approfondita disamina del pontificato di Papa Francesco, A. MANTINEO, L. M. GUZZO, *Il Papa venuto dalla "fine del mondo" per la Chiesa del terzo millennio*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, *passim*.

¹² Afferma S. FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 75, che “le religioni...*omissis*...sono tutte componenti costitutive dell'ordine sociale complessivo, politico e giuridico insieme, e il cristianesimo non lo è meno delle altre: è anch'esso una religione politica che, in Occidente, ha plasmato tanto l'ordine ideale e sociale complessivo, quanto il dominio del diritto”.

¹³ F. D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 520.

3. Stato e Chiesa alleati per la tutela della persona

La Chiesa non può essere considerata l'avversario dello Stato, ma è un suo alleato nella tutela della dignità della persona.

La nostra Costituzione, nell'art. 29, I c., peraltro, contiene una formula riassuntiva - considerata il risultato di un compromesso storico tra le istanze di ispirazione cattolica e quelle di tradizione marxista, parimenti rappresentate all'interno dell'Assemblea costituente - dalla quale si desume la centralità del ruolo del matrimonio, inteso quale atto volitivo sanzionato da un riconoscimento pubblico:

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.

Il riferimento dell'art. 29 Cost. alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio riprende senza dubbio la dottrina cattolica secondo cui la famiglia è una struttura antropologica essenziale il cui valore precede qualsiasi riconoscimento giuridico positivo e si fonda sui valori intrinseci alla natura della persona umana ed alla qualità delle relazioni interpersonali all'interno della comunità di vita domestica¹⁴.

Quello che emerge immediatamente dalla lettura dell'art. 29 è la concezione della famiglia come una sorta di entità naturale che prescinde dall'ordinamento giuridico e preesiste ad esso ed alle sue regole, pur dovendosi rilevare l'ossimoro presente nella stessa formula per il riferimento al matrimonio quale fondamento giuridico della famiglia¹⁵.

Quest'ultima viene vista come una realtà metagiuridica appartenente “agli istinti primi, alla morale, alla religione più che al mondo del diritto”.

Un illustre giurista, sempre alla fine degli anni '40, Carlo Arturo Jemolo, rappresentava la figura di “un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto”¹⁶.

¹⁴ Nel '48 appariva ormai superato il modello della tradizione romana che la stessa Chiesa cattolica aveva riconosciuto fino al Concilio di Trento, che, indipendentemente da un atto formale, individuava la rilevanza giuridica della famiglia nella continuità di un rapporto di convivenza, il quale rinveniva la garanzia della propria stabilità nella fecondità procreativa e nella cura reciproca fra i suoi componenti (Cfr. N. LIPARI, *Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali)* in *Enc. dir., I Tematici*, IV, Giuffrè, Milano, p. 420).

¹⁵ In tal senso R. BIN, *La famiglia alla radice di un ossimoro*, in *Studium iuris*, 2000, pp. 1066 ss.

¹⁶ Così C.A. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, III (1948- 1949), Napoli, 1949, 57 ss. La questione è stata ripresa di recente da S. PATTI, *La famiglia: dall'isola all'arcipelago?* in *Riv. dir. civ.*, 2022, pp. 507 ss. Per Jemolo “la famiglia era il nucleo dei sentimenti e dei rapporti più sacri” ed impossibile da ridurre a costruzioni giuridiche, politiche, economiche; fu il primo tra i giuristi ad applicare la normativa costituzionale ai rapporti tra i privati. In tal senso v. G. ALPA, *op. cit.*

Mentre nella nostra Carta costituzionale centrale è la concezione della famiglia come entità naturale fondata sul matrimonio, nelle fonti euro-unitarie (volendo tentare una semplificazione) ci si concentra maggiormente, in virtù di un diverso quadro valoriale e/o assiologico, sui diritti individuali e, in particolare, sul diritto di sposarsi e di costituire una famiglia e non tanto sulla famiglia quale entità autonoma¹⁷.

Questo ha indotto una parte della giurisprudenza, in un primo momento quella della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁸, ma poi anche la nostra Corte costituzionale¹⁹ ed i giudici di legittimità²⁰, a ricondurre nell'alveo della nozione di "vita familiare" e di famiglia le convivenze, anche tra persone dello stesso sesso²¹.

L'apparente rigidità e perentorietà del testo costituzionale, quindi, non ha condizionato i costumi, al punto tale che la stessa Corte

¹⁷ La stessa nozione di "vita familiare", di cui all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) (firmata a Roma il 4 novembre 1955, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848) è certamente più estesa della nozione di "famiglia" nell'accezione corrente. Cfr. G. ALPA, *op. cit.* Si vedano, a tal proposito, anche le osservazioni di G. BEVIVINO, *Introduzione critica al diritto di famiglia. Regole e tendenze del moderno diritto delle relazioni familiari*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 3.

¹⁸ La vita familiare dei componenti la coppia è ugualmente protetta se uno dei due è transessuale (*Christine Goodwin c. Regno Unito*, 2002, ric. 28957/95) o entrambi sono dello stesso sesso (*Schalk e Kopf c. Austria*, 2010, ric. 30141/04 e *Oliari e altri c. Italia*, 2015, ric. 18766/11 e 36030/11). Cfr. le considerazioni sulla nozione di famiglia nella giurisprudenza della CEDU di L. LENTI, *Diritto della famiglia*, in G. Iudica e P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 18 ss.

¹⁹ Così Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Giur. it.*, 2011, 537 ss. (con nota di P. BIANCHI, *La Corte chiude le porte al matrimonio tra persone dello stesso sesso*), in *Fam. dir.*, 2010, pp. 653 ss. (con nota di M. GATTUSO, *La Corte costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso*), in *Foro it.*, 1/2010, pp. 1361 ss. (con note di R. ROMBOLI, *Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio* e F. DAL CANTO, *La Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale*) e Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in *Corr. giur.*, 2014, pp. 1041 ss. (con nota di T. AULETTA, *Mutamento di genere e disciplina del rapporto di coppia*).

²⁰ Cfr. Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, in *Giur. it.*, 2013, 2 ss. e Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1/2015, pp. 654 ss.

²¹ Così ancora G. BEVIVINO, *op. cit.*, pp. 3 ss. Sul tema della pluralità delle forme familiari e sul paradigma diffuso della famiglia degli affetti, che prescinde da qualsiasi formalizzazione e dalla diversità di sesso dei *partners*, cfr. F. ROMEO, *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Utet, Torino, 2014, *passim*. Sulle istanze di giuridicizzazione delle unioni non fondate sul matrimonio si veda G. Di Rosa, *L'attuale valenza (interna) del (tradizionale) rapporto tra famiglia e matrimonio nel quadro della cosiddetta pluralità delle forme familiari*, in O. FUMAGALI CARULLI, A. SAMMASSIMO, *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 227 ss.,

costituzionale, quando per la prima volta si è dovuta confrontare con l'inapplicabilità di alcune previsioni del codice civile alle unioni omosessuali, ha riconosciuto che i concetti di famiglia e di matrimonio non possano ritenersi "cristallizzati nei termini in cui furono assunti dai costituenti, essendo soggetti alla duttilità propria di tutti i principi costituzionali"²². Si ritiene che questi stessi non siano sacrificabili nella rigidità del dettato, dovendo essere intesi in funzione di indici ricavabili dall'evoluzione storica²³.

Anche un'interpretazione più flessibile dell'art. 29 della Costituzione, letto in combinato con i principi di cui all'art. 2 e all'art. 3 della stessa Carta, consente di estendere la nozione di "formazione sociale" ai nuclei di convivenza familiare nei quali manca il requisito del matrimonio e della necessaria diversità sessuale²⁴.

In una prospettiva storica non si può fare a meno di evidenziare che dalla metà del secolo scorso ad oggi (proprio dagli anni del Concilio Vaticano II e dell'emanazione della *Gaudium et Spes*) ci si è resi conto, anche grazie alle ripercussioni dell'introduzione della Carta costituzionale all'interno del nostro ordinamento privatistico (si pensi all'uguaglianza tra i coniugi ed alla parità tra i figli), della necessità di una riforma del diritto di famiglia soprattutto per tutelare i diritti della persona, non più intesa come soggetto isolato ma proiettata in una fitta rete di relazioni sociali; si è stemperato quello che era considerato un rapporto necessario tra matrimonio e famiglia in vista della procreazione e si è assistito alla nascita delle "famiglie", ovvero della pluralità di rapporti, connotati dall'affetto, dalla comunanza di vita, da una tendenziale stabilità, ma sottratti a qualsiasi formalizzazione²⁵.

Da quanto fino ad ora rilevato è facile intuire come, rispetto all'impostazione originaria della Carta costituzionale, la situazione sia oggi certamente diversa ed in progressiva evoluzione. E segno del cambiamento

²² Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, *cit.*

²³ N. LIPARI, *op. cit.*, p. 420. Sui cambiamenti che hanno interessato il diritto di famiglia cfr. U. SALANITRO, *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, *passim*.

²⁴ Cfr. G. BEVIVINO, *op. cit.*, p. 4. Il giurista riveste il ruolo di "mediatore tra il modo di atteggiarsi dell'esperienza e il suo consolidarsi in forme giuridiche". Così N. LIPARI, *op. cit.*, p. 421. V. anche P. ZATTI, *Introduzione*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, *Famiglia e matrimonio I*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 11, secondo cui non è mai possibile assumere gli enunciati come degli a priori autonomamente sufficienti a condizionare il risultato interpretativo.

²⁵ Cfr. N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 419 ss.

è la legislazione interna, tra cui soprattutto la legge del 2016 (n. 76 del 20 maggio²⁶) che ha introdotto nel nostro paese una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze, senza prospettarne una parificazione al matrimonio, ma mi sia consentito rilevarlo, anche l'apertura del compianto Papa Francesco verso "la realtà concreta" della famiglia oggi "in tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre"²⁷.

Che il diritto di famiglia sia collegato all'evoluzione dei costumi ed alle istanze sociali²⁸ lo testimonia anche il fatto che lo stesso continua ad

²⁶ Tra i diversi lavori a commento della legge: E. CALÒ, *Le unioni civili in Italia*, Esi, Napoli, 2016, *passim*; AA.VV., *Unione civile e convivenza di fatto*, in *Trattato di Diritto di famiglia*, diretto da G. BONILINI, vol. V, Utet, Torino, 2017, *passim*; F. ROMEO, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, in *Della famiglia, Leggi complementari*, a cura di G. Di Rosa, *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Utet, Torino, 2018, pp. 1985 ss.; AA.VV., *Le unioni civili*, in *Legami di coppia e modelli familiari*, a cura di G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello, in *Trattato di Diritto di famiglia. Le riforme*, diretto da P. Zatti, I. Giuffrè, Milano, 2019, pp. 3 ss.; AV.VV., *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, a cura di S. Patti, in *Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Zanichelli, 2020, *passim*; F. AZZARRI, *Unioni civili (diritto civile)*, *Famiglia*, in *Enc. dir., I Tematici*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 1329 ss.; S. BARIATTI, *Unioni civili (diritto internazionale privato)*, *cit.*, pp. 1364 ss.

²⁷ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Amoris Laetitia. Esortazione apostolica postsinodale*, *cit.*, par. 32. Papa Bergoglio ha chiaramente espresso l'intenzione di fondare la sua azione di governo su due assiomi imprescindibili, che all'interno e fuori dalla Chiesa hanno indotto a sperare che venga scardinato il complesso di leggi e di divieti "avvertito ormai da molti come superato, assurdo e inaccettabile" (cfr. D. MILANI, *Matrimonio e famiglia tra giustizia e misericordia nel dibattito sinodale del 2014-2015*, in M. LUGLI - M. TOSCANO, *Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 102 ss. : il primo rappresentato dalla frase "chi sono io per giudicare", riferita alle persone omosessuali; il secondo dato dalla metafora della "Chiesa ospedale da campo").

²⁸ V. G. DI ROSA, *Relazioni affettive e forme familiari*, in *Argomenti di diritto privato*, a cura di G. Di Rosa e T. Mauceri, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 27 ss., in part. nota n. 1, nella quale l'A. evidenzia come la constatazione che il diritto di famiglia sia il settore che nel diritto privato risenta maggiormente dei mutamenti dei costumi e degli indirizzi socio-culturali vale anche per il futuro "considerata l'emersione di sempre nuovi ordini di problemi e l'esigenza di affrontarli ora aggiornando l'ordito normativo esistente ora rinnovandolo del tutto per adeguarlo al mutato contesto sociale, culturale ed economico". M. BIANCA, *Il libro I del Codice civile della famiglia ad ottanta anni dalla sua emanazione. Riflessioni su un diritto mobile*, in AA.VV., *Nell'ottantesimo del Codice civile giurisprudenza e dottrina a confronto*, CSM, Roma, 2023, pp. 133 ss., in part. 135, parla di un "diritto mobile", che, in quanto fortemente ancorato ai costumi ed alle tradizioni culturali, segue i cambiamenti della società. Si veda, altresì, a tale proposito anche U. SALANITRO, *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?*, *cit.*, *passim*.

essere oggetto di importanti modifiche, espressione anche della necessità di valorizzare le posizioni individuali di ciascun componente della famiglia; il disarticolarsi della sua struttura in una pluralità di modelli accentua (mi sembra) la rilevanza delle posizioni individuali²⁹, ma occorre evitare (riporto ancora le illuminanti riflessioni di Papa Francesco) “il crescente pericolo rappresentato da un individualismo esasperato che snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un’isola, facendo prevalere, in certi casi, l’idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri assunti come un assoluto”³⁰.

Ed ancora, “la libertà di scegliere permette di proiettare la propria vita e coltivare il meglio di sé, ma, se non ha obiettivi nobili e disciplina personale, degenera in una incapacità di donarsi generosamente”³¹.

²⁹ Non ci sono dubbi sulla circostanza che tutelare la famiglia oggi significa tutelare i diritti fondamentali dei suoi componenti e che l’interesse della famiglia coincida con i loro interessi. Così anche G. ALPA, *op. cit.* e P. PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile. A colloquio con Rino Sica e Pasquale Stanzone*, Esi, Napoli, 2021, pp. 89 ss.

³⁰ PAPA FRANCESCO, *Amoris Laetitia*, cit., par. 33.

³¹ *Ibidem*.